

Servizi di disinfestazione

Le prestazioni di servizi di derattizzazione e disinfestazione rientrano nelle nuove disposizioni sul «reverse charge»?

G.F.R.

Risponde Franco Ricca

La nuova disposizione della lettera a-ter), in vigore dal 1° gennaio 2015, attrae nel regime dell'inversione contabile anche «le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici», alla semplice condizione che siano resi nei confronti di altri soggetti passivi dell'Iva.

Per quanto riguarda i servizi di pulizia, è da ritenere, così come si evince anche dalla relazione tecnica del disegno di legge, che rientrino nell'ambito delle nuove disposizioni non solo le attività di «pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione» di cui al codice Ateco 43.39.09, appartenente alla sezione F-costruzioni, ma anche i servizi di pulizia generale non specializzata di edifici (classe 81.21 della sezione N) e i servizi di pulizia specializzata di edifici (classe 81.22). Ciò premesso, nonostante l'ampiezza del richiamo contenuto nella relazione tecnica, che cita il gruppo 81.2, a nostro parere dovrebbero esulare dall'applicazione dell'inversione contabile i servizi di disinfestazione e di fumigazione di cui al codice attività 81.29.10. Naturalmente non si può escludere che l'amministrazione finanziaria, che al momento non si è ancora pronunciata sull'argomento, adotti un'interpretazione differente.

Lettere d'intento

Ai primi di dicembre del 2014 ho ricevuto, come ogni anno, le dichiarazioni d'intento di alcuni clienti che mi chiedono di non applicare l'Iva sulle vendite del 2015. Ho letto che posso fatturare senza problemi fino all'11 febbraio 2015, ma non ho capito cosa succede dopo.

T.A.

Risponde Franco Ricca

L'art. 20 del dlgs n. 175/2014 ha modificato gli adempimenti in materia di acquisti in sospensione d'Iva, sopprimendo l'obbligo per i fornitori degli esportatori abituali di inviare all'agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni d'intento e prevedendo l'obbligo, per gli esportatori, di trasmettere telematicamente all'agenzia le dichiarazioni stesse prima di inviarle ai fornitori insieme alla ricevuta di presentazione. I fornitori devono comunque verificare sul sito dell'agenzia che le dichiarazioni siano state effettivamente trasmesse. Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni d'intento relative a operazioni in sospensione d'imposta effettuate dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, nel provvedimento del 12 dicembre 2014, l'Agenzia delle entrate ha stabilito, in osservanza allo statuto del contribuente, che fino all'11 febbraio 2015 gli operatori possono consegnare o inviare le dichiarazioni d'intento ai loro fornitori secondo le previgenti modalità,

senza obbligo per i fornitori di verificarne l'avvenuta trasmissione all'agenzia. Se però tali dichiarazioni sono destinate ad esplicare effetto anche per operazioni successive alla predetta data, a partire dal 12 febbraio 2015 scatta l'obbligo di allineamento alle nuove disposizioni, per cui:

- i dichiaranti sono tenuti a trasmetterle all'agenzia in via telematica;
- i destinatari sono tenuti a riscontrarne l'avvenuta trasmissione.

Pertanto il nostro lettore, a partire dal 12 febbraio 2015, prima di effettuare operazioni in sospensione d'Iva, dovrà acquisire dal cliente la prova dell'avvenuta trasmissione telematica della dichiarazione d'intento all'agenzia e verificare direttamente sul sito internet dell'agenzia stessa l'avvenuta trasmissione; questo anche in relazione alle dichiarazioni d'intento inviate con le «vecchie» modalità.

Ovviamente, per il fornitore non si pone alcun problema qualora non effettui operazioni in sospensione dopo l'11 febbraio 2015.

In ogni caso, come confermato dall'agenzia nel corso del videoforum di ItaliaOggi, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, il fornitore non ha più l'obbligo di trasmettere i dati delle lettere d'intento secondo le vecchie disposizioni.



Peso: 55%